

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6770

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MORONI

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di sicurezza delle strade

Presentata il 16 febbraio 2000

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'accrescimento della sicurezza stradale deve essere un argomento sempre presente tra le priorità delle istituzioni. Conosciamo infatti le sconcertanti statistiche sul numero di incidenti nel nostro Paese: 6.200 morti e 270.000 feriti nel 1997. Una parte di essi avviene per mancanza di attenzione da parte degli automobilisti, ma molti altri perché la nostra rete viaria non è dotata delle necessarie indispensabili infrastrutture di sicurezza. Tali carenze appaiono ancora più gravi alla luce dell'aumento continuo della motorizzazione.

Si pensa sempre che le cause degli incidenti siano l'imperizia e l'imprudenza dei conducenti e che questi avvengano sulla rete stradale maggiore (sistema autostradale e strade statali) caratterizzata da percorrenze lunghe e ad elevata velocità. È certamente vero che dietro ogni

incidente è possibile individuare un comportamento di guida che avrebbe potuto evitarlo, ma se si analizza dettagliatamente la configurazione dell'incidentalità si comprende che il fattore rischio è dato da comportamenti individuali che si innestano su fattori locali connessi con la struttura del territorio. Il nodo da risolvere, dunque, non è semplicemente il comportamento individuale degli automobilisti, ma l'insieme delle condizioni della circolazione (il modello della mobilità e la sua intensità, le caratteristiche della rete stradale, il rapporto tra rete stradale e strutture urbane, la regolamentazione del traffico).

Rispetto alla maggior parte dei Paesi europei nel campo delle infrastrutture stradali l'Italia, nel corso degli anni novanta, ha accumulato un ritardo che ha portato ad un progressivo arretramento dei livelli di sicurezza rispetto a quelli medi europei, ritardo

che si misura sia in termini di maggiore numero di vittime per incidenti, sia in termini di maggiori oneri sostenuti dalla collettività. In proposito, il *Rapporto sullo stato della sicurezza stradale* del 1999 ha evidenziato che rispetto ai tre Paesi europei che hanno raggiunto i risultati statistici più soddisfacenti (Regno Unito, Svezia, Olanda, Finlandia) il ritardo italiano nel 1996 ha significato 2.900 morti in più.

Dal citato *Rapporto* inoltre si apprende che nel nostro Paese esiste un'elevatissima differenziazione dei livelli di rischio data dai differenti livelli di mobilità e dalla

configurazione della struttura insediativa: si tratta di un divario di ben quattordici volte. Insomma, la nostra « cultura della sicurezza » ha bisogno ancora di maturazione e su questo processo il legislatore deve intervenire.

Con la presente proposta di legge si intende intervenire su quell'elemento della sicurezza stradale rappresentato dalla protezione dei bordi delle strade nei tratti pericolosi, che sulla nostra rete stradale è quasi totalmente inesistente. Per le ragioni esposte si auspica la sua rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per accrescere la sicurezza stradale si delimitano con barriere ai bordi: le strade extraurbane che presentano sui lati aree con caratteristiche pericolose, ovvero fossi, alberature, cartelli pubblicitari, cartelli stradali, lampioni, precipizi; le strade extraurbane confinanti con parchi o con luoghi ad alta frequentazione di pedoni. Si delimitano con barriere dell'altezza di m. 1,50 i bordi delle strade poste sui cavalcavia e sui viadotti. I bordi delle corsie delle autostrade sono delimitati con barriere ininterrotte. Gli enti proprietari delle strade predispongono a tale fine un apposito piano quinquennale ».

